



EMENDAMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025

e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

A.C. 2112

Art. 102
(Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)

All'articolo 102 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sostituire le parole "50 milioni di euro annui" con le parole "100 milioni";
- b) al comma 2 sostituire le parole "entro il 31 marzo" con le parole "entro il 31 gennaio"

Conseguentemente

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 50 milioni dal 2025 al 2029.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a raddoppiare le risorse stanziare per il fondo di province e città metropolitane per gli anni dal 2025 al 2030.

Si ricorda infatti che le risorse attualmente previste, a legislazione vigente, porteranno, solo nel 2031 ad una copertura dello squilibrio di comparto pari a circa il 60%. Poiché tale squilibrio (per via dell'aggiornamento della capacità fiscale e dei fabbisogni standard, nonché dalla reintroduzione di due specifiche manovre di spending review che incidono sul comparto per 100 milioni nel 2025, e 50 milioni annui fino al 2028) è ulteriormente aumentato, si chiede che le risorse aggiuntive siano previste per 100 milioni annui fino al 2030.

Inoltre, per dare maggiore certezza ai bilanci degli enti, si chiede di anticipare la definizione del relativo riparto entro il mese di gennaio 2025.

La copertura finanziaria è stata individuata nel c.d. "fondo Chigi" di cui all'art.1, comma 200, l.n. 190/2014

Art. 104

(Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali)

All'articolo 104 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 sostituire le parole "10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029" con le parole "10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 30 milioni di euro per l'anno 2029";
- b) il comma 10 è soppresso;
- c) al comma 11, dopo le parole "dipartimento per gli affari regionali e le autonomie" sono inserite le seguenti: "previa intesa in Conferenza Unificata"

Conseguentemente

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 10 milioni dal 2026 al 2028 e di 20 milioni per il 2029.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di modulare in riduzione il contributo alla finanza pubblica da parte di Province e Città Metropolitane previsto nella modalità di accantonamento obbligatorio in bilancio.

Si ricorda che solo nel 2024 il comparto ha riversato allo Stato circa 936 milioni di euro, registrando uno squilibrio di 920 milioni; tale squilibrio deve invece essere più rapidamente colmato con le risorse necessarie all'esercizio delle normali funzioni di Province e Città Metropolitane.

L'emendamento inoltre elimina la penalità di un ulteriore 10% di contributo alla finanza pubblica, evidentemente fuori proporzione, prevista per quegli enti che non trasmettono in Bdap i dati di consuntivo o preconsuntivo entro il 31 maggio, fattispecie peraltro già foriera di altre e diverse sanzioni a carico dell'operatività dell'ente.

Infine, viene previsto che il decreto del Ministero dell'Economia che ridefinisce gli schemi di rendiconto per la gestione dell'accantonamento venga emanato previa intesa in Conferenza Unificata. La copertura finanziaria è stata individuata nel c.d. "fondo Chigi" di cui all'art.1, comma 200, l.n. 190/2014

Art. 110
(Misure in materia di personale pubblico)

All'articolo 110 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è soppresso
- b) il comma 9 è soppresso

MOTIVAZIONE

L'emendamento sopprime il primo comma, in quanto è in palese contraddizione con quanto previsto dal PNRR laddove si prevede il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali soprattutto in relazione alla capacità di investimento.

Ma soprattutto si sopprime il comma 9, laddove si interviene a reintrodurre il tetto al turn over negli enti locali, dopo che da un triennio è stato introdotto e realizzato un regime assunzionale basato sulla sostenibilità finanziaria. La reintroduzione di questo meccanismo è un indiscusso passo indietro che lede l'autonomia degli enti e scardina le politiche programmatiche assunzionali, che sono invece estremamente importanti nella fase di realizzazione e ultimazione degli interventi PNRR e in prospettiva dopo il 2026.

L'effetto dell'emendamento è il mantenimento dell'attuale e vigente regime assunzionale basato sulla c.d. "sostenibilità finanziaria", definita dal dl 34/2019 secondo la quale le assunzioni a tempo indeterminato sono parametriche al rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti. Nello specifico per le Province in riferimento normativo è il dm 11.1.2022.

Art. 110
(Misure in materia di personale pubblico)

All'articolo 110 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 9 sostituire le parole "75 per cento" con le parole "100 per cento"
- b) dopo le parole "cessato nell'anno precedente" sono aggiunte le parole "; sono escluse le assunzioni previste da procedure concorsuali già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge,";
- c) il comma 13 è così riformulato: "13. Per effetto di quanto previsto dal presente articolo provvedono ad aggiornare i propri piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad innalzare la percentuale di turn over consentita dalla legge di bilancio dal 75% al 100%, nonché ad escludere dal relativo calcolo le eventuali assunzioni riferite a concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge.

L'emendamento al comma 13 puntualizza che l'adempimento cui è chiamato l'ente locale non è la ridefinizione della dotazione organica, bensì semplicemente l'aggiornamento della programmazione triennale dei fabbisogni.

Art. 110
(Misure in materia di personale pubblico)

All'articolo 110, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

“12-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli enti locali possono incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti e nel rispetto dei parametri di sostenibilità finanziaria previsti dall'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come asseverato dai rispettivi organi di controllo.”

MOTIVAZIONE

Gli enti locali negli anni passati hanno subito una consistente riduzione di personale ed hanno retribuzioni contrattuali inferiori rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione altri comparti della PA, che portano spesso a processi di mobilità in uscita del loro personale.

L'emendamento prevede che gli enti locali possano incrementare i fondi per il salario accessorio nella misura del 10 per cento rispetto al valore determinato dall'art. 23, comma 2, del d. lgs. 75/17, come previsto per le altre amministrazioni pubbliche al comma 12, utilizzando le risorse che non saranno impiegate nel reclutamento di nuovo personale, sempre nei limiti dei parametri di sostenibilità finanziaria previsti dall'articolo 33, commi 1-bis e 2, del DL 34/19.

Art. 120
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

All'articolo 120 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028" con le seguenti: "23.200 milioni di euro, di cui 3.100 milioni di euro per l'anno 2027, 1.600 milioni di euro per l'anno 2028";

b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle province con una dotazione pari 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 così ripartiti:

a) Piano triennale 2026/2028 per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici delle Province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
b) Piano triennale 2026/2028 per interventi di messa in sicurezza di ponti, gallerie e rete viaria delle Province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028; 4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanarsi entro il 31 marzo 2026, previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali, sono definiti i criteri di assegnazione, riparto e revoca dei predetti fondi, tenuto altresì conto del livello di progettazione degli interventi finanziabili.

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad individuare, tra le utilizzazioni possibili del fondo di nuova istituzione presso il Ministero dell'Economia, uno specifico canale di finanziamenti per le Province da destinare alla messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole superiori, nonché alla manutenzione straordinaria della rete viaria, dei ponti e delle gallerie di competenza. Va infatti sottolineato come grazie al PNRR ma anche ai fondi del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in particolare negli ultimi tre anni le Province hanno potuto avviare un'opera di ristrutturazione, messa in sicurezza e modernizzazione della rete viaria provinciale (120 mila chilometri di strade e oltre 30 mila ponti e viadotti) e degli edifici scolastici delle scuole superiori (con progetti che coinvolgono oltre 1700 scuole). La tendenza in crescita degli investimenti delle Province rientra in un andamento generale positivo degli enti locali che, negli ultimi cinque anni (2019 – 2023), hanno segnato un 12,1 per cento in più in media su base annua di questa spesa.

In assenza di finanziamenti specifici questo trend potrebbe determinare un vistoso arretramento della capacità di investimento sui territori con evidenti ripercussioni sui territori.

Art 102 bis

(Modifica alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)

L'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è così sostituito:

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'art. 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede amministrativa o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo. Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale.

1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio precedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.

MOTIVAZIONE

Le modifiche apportate alla disciplina dell'IPT, mirano a esplicitare la natura sostanziale della connessione tra il gettito e il territorio di destinazione insita nella natura di tributi propri derivati.

Tale criterio di connessione sostanziale è stato adottato senza soluzione di continuità nel susseguirsi delle norme sulla circolazione dei veicoli a partire dal: (i) Regio Decreto 12 dicembre 1923, n. 3043, articoli dal 38 al 43; (ii) Regio Decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, artt. 65 e ss; (iii) D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956, articoli 58 e 59.

Con tale modifica normativa, viene altresì recepita la numerosa giurisprudenza delle Corti di Giustizia Tributaria, le quali si sono stabilmente orientate verso una interpretazione sostanziale di sede legale, a fronte del fenomeno di artificioso stabilimento delle sedi statuarie presso territori ove la tassazione è minore, pur lasciando invariata la collocazione dell'apparato amministrativo: con l'istituzione dello Sportello Telematico dell'Automobilista mediante D.P.R. n. 358 del 19 settembre del 2000 e la dematerializzazione delle formalità inerenti alla licenza di circolazione, alcuni soggetti giuridici hanno infatti profittato del mancato coordinamento tra la digitalizzazione e centralizzazione delle immatricolazioni e gli adempimenti di iscrizione legati alla fiscalità degli autoveicoli basati ancora su una suddivisione provinciale, iscrivendo le proprie flotte fuori dal territorio di residenza.

La ricaduta è una violazione del criterio di connessione territoriale avente carattere sostanziale per tali tributi e più in particolare della disciplina istitutiva/attuativa dei Pubblici Registri Automobilistici presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia di cui ai Regi Decreti n. 436 e 1814 del 1927, i quali (i PRA) sono stati ideati con un criterio di territorialità su base provinciale legato all'elemento sostanziale della residenza.

Alla luce della vasta giurisprudenza di merito che riconosce la connessione territoriale tra Ente e luogo ove la gestione ordinaria in via principale viene svolta, si è proceduto ad aggiornare il criterio di connessione mediante sede amministrativa, la quale meglio risponde alla interpretazione di residenza/sede legale nei tributi propri derivati, anche in accordo ai principi del federalismo fiscale.

Le norme in commento mirano a ribadire esplicitamente il legame sostanziale tra il gettito dei tributi auto, la competenza territoriale degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico e la residenza/sede legale, da intendersi come il luogo di effettivo radicamento dei soggetti passivi in modo da riportare a coerenza tutto il sistema di destinazione dell'IPT ed evitare il perdurare di condotte abusive a danno di alcuni territori. Tali disposizioni sono motivate altresì da due specifiche circostanze che hanno portato a distorsioni nell'applicazione delle normative preesistenti.

Su tale fertile terreno di una disciplina normativa la quale ha il proprio sedime in diversi testi normativi (Legge 99/2009, RR.DD. 436 e 1814 del 1927, D.P.R. n. 358/2000 e Dlgs. n. 446/1997), si è innestato il comportamento di alcune società del comparto noleggio e leasing di autoveicoli, le quali hanno adottato una condotta sistematica di trasferimento formale delle sole sedi legali dalle Regioni a statuto ordinario verso le Province autonome di Trento e Bolzano (ed in misura minore presso la Regione Valle d'Aosta) al solo fine di aggirare il principio di territorialità sostanziale dei

tributi auto. Tale spostamento – meramente nominale – è stato effettuato al solo scopo di beneficiare di una tassazione più favorevole presso questi enti, ove si applicano aliquote inferiori.

L'effetto del risparmio fiscale si è prodotto soprattutto mediante una applicazione distortiva del comma 1-bis, articolo 56, Dlgs. n. 446/1997, quale avente una natura strettamente formale e non invece nella sua funzione antiabuso (cfr. relazione illustrativa al D.L. 174/2012) per arginare le iscrizioni – ed il conseguente riversamento del tributo – in luogo diverso da quello ove insisteva la sede principale dell'impresa per meri fini di risparmio fiscale.

L'effetto combinato del difetto di coordinamento tra le normative di cui alla Legge 99/2009, RR.DD. 436 e 1814 del 1927, D.P.R. n. 358/2000 e Dlgs. n. 446/1997, ha lasciato i tributi auto privi di una norma diretta di sostegno e connessione sostanziale al territorio, dovendo ricavare il principio di territorialità dal sistema complessivo di norme e tributi, generando problematiche di non poco momento nella riscossione corretta dei tributi auto. Di conseguenza, si è resa necessaria l'introduzione di tali disposizioni al fine di rendere chiaro il nesso tra il gettito fiscale con il reale luogo di residenza/operatività gestoria dei soggetti passivi.

L'obiettivo primario di queste disposizioni è quello di semplificare l'individuazione del legame sostanziale tra la tassazione e la reale presenza in un dato territorio, senza ricavarlo dai principi della finanza locale, contribuendo a prevenire abusi legati alla creazione delle più svariate strutture meramente formali presso il Registro delle imprese, atte ad ottenere esclusivamente vantaggi fiscali. A questi fini, la scelta in ordine alla gestione ordinaria in via principale è quella maggiormente conforme al criterio di sostanza, poiché è la gestione amministrativa corrente che utilizza i servizi erogati dagli enti destinatari dei tributi e che indica un effettivo radicamento della persona giuridica in un dato territorio.

Con l'interpretazione data, anche i tributi automobilistici vengono ad allinearsi all'aggiornamento recentemente disposto per mano della delega fiscale (L. n. 111/2023) all'art. 73 del TUIR sulla residenza delle società e degli enti, recependo la prassi internazionale sul punto oltre che la giurisprudenza nazionale.

Già nell'ambito della lotta al fenomeno di manipolazione del sistema fiscale mediante fittizia localizzazione della residenza delle società, - anche in ordine alle imposte indirette – la giurisprudenza nazionale ha ritenuto che il principio di sostanza di cui all'art. 73 TUIR avesse natura generale applicabile alle Società in genere e non alla tassazione di una delle sue categorie reddituali (Sent. 18.08.2020 n. 861 Comm. Trib. Reg. Emilia – Romagna confermata da C.Cass. Sez. V, Ord. 5537 del 22.02.2023).

Un elemento cruciale introdotto dalla modifica normativa è inoltre l'estensione delle disposizioni anche a persone giuridiche con sede legale all'estero, ma che abbiano più sedi secondarie in Italia. In tal caso, la competenza del pubblico registro e il calcolo del gettito fiscale dei tributi sono determinati in base al luogo in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale della succursale italiana.

La disposizione mira a contrastare la pratica di esterovestizione di società del noleggito successiva alla diffusione della nota prot. 23970 del 31 ottobre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, che in risposta ai quesiti pervenuti a seguito dell'adozione del comma 1-bis in tema di IPT relativamente alle persone giuridiche con sede legale all'estero, lasciava al soggetto passivo dell'imposta la libertà di scelta in ordine alla sede secondaria da utilizzare per l'iscrizione al P.R.A. A seguito della nota si sono verificati numerosi casi di operazioni circolari, poste in essere mediante cessazione di società di leasing o noleggito residenti a seguito di cessione degli asset aziendali a società estere appartenenti ai medesimi gruppi aziendali, ed in ultimo, la contestuale operazione di apertura di succursali italiane di queste ultime con nuove sedi secondarie, prive di operatività gestoria, presso le Province con carico fiscale inferiore ove registrare le formalità dei veicoli, rimanendo invariata la sede di gestione principale dell'impresa con rappresentanza stabile, radicata presso i territori a statuto ordinario. L'introduzione del concetto di gestione ordinaria in via principale serve a identificare in modo chiaro

il luogo in cui si svolgono le attività cruciali dell'azienda, garantendo che la tassazione sia allineata al luogo di reale presenza e attività nel territorio italiano.

Quanto all'attribuzione del valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con effetti penali alle comunicazioni inerenti alla sede, è finalizzata ad impedire eventuali distorsioni nell'individuazione di quella gestoria dai soggetti passivi dei tributi auto, sfruttando gli adempimenti già previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio. La norma utilizza la prassi applicativa sottostante all'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento per l'attuazione del Registro delle Imprese, ed in particolare la Circolare Ministeriale 8 febbraio 1996, n. 3385, che in ordine alle modalità di compilazione del modulo per l'iscrizione delle società al Registro, nella sezione "5/SEDE LEGALE" richiede di evidenziare se la sede amministrativa, direttiva e gestoria sia scissa dalla sede legale e quest'ultima consista in una mera domiciliazione, da aggiornare anche in caso di suo trasferimento presso provincia diversa.

L'obbligo imposto ai soggetti passivi dei tributi auto si sostanzia nell'indicare al Registro delle Imprese se gli uffici di gestione in via principale sono situati presso la sede statutaria od in altra sede.

Questa disposizione evidenzia l'importanza per i tributi automobilistici che le società si conformino alle norme vigenti nel processo di registrazione aziendale, contribuendo alla corretta allocazione del gettito, e contestualmente facilitando l'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti al controllo fiscale oltre che dell'ACI nella sua funzione di gestore del Pubblico Registro Automobilistico.

Per completare l'operatività della normativa è stata prevista anche la disciplina dei termini inerenti agli adempimenti per imprese già costituite alla data di entrata in vigore della presente modifica. Queste, qualora non abbiano indicato l'esatta ubicazione della loro sede gestoria, devono provvedere all'allineamento della propria posizione in Camera di Commercio mediante dichiarazione sostitutiva entro 90 giorni. La disposizione mira a garantire che anche le imprese rispettino gli obblighi di comunicazione stabiliti, contribuendo così alla completezza e all'accuratezza delle informazioni nel Registro delle Imprese.

In misura specifica per l'IPT, la modifica all'art. 56 mediante l'introduzione del comma 4-bis, prevede disposizioni relative all'accertamento dell'imposta in caso di parziale od omesso versamento. In questi casi è stabilito che l'imposta principale debba essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato parzialmente fatto o avrebbe dovuto essere effettuato, conformemente a quanto già previsto per l'effetto dell'art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Inoltre, per quanto concerne il rimborso delle somme versate in eccesso o non dovute, il comma stabilisce che il soggetto passivo d'imposta può richiedere tale rimborso entro un periodo di cinque anni dal giorno del versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si precisa che l'ente provinciale è tenuto ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

Tali disposizioni mirano a garantire un quadro normativo chiaro e definito per la gestione dei versamenti e dei controlli, sia per quanto riguarda l'eventuale accertamento in caso di omissione o parziale versamento, sia per la procedura di rimborso nel caso di somme versate in modo erroneo o in eccesso. La fissazione nel corpo della norma di termini specifici mira a superare il rinvio alle norme di legge le quali regolano in via generale la cornice normativa dei tributi locali (L. 296/2006) e a disciplinare tempestivamente le varie fasi del processo, assicurando al contempo la tutela dei diritti dei contribuenti.

La nuova disciplina si applica anche all'estensione dell'IPT alle formalità di registrazione presso il Registro dei Veicoli Esteri (REVE) disciplinato dall'art. 94, comma 4-bis del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art 102 bis
(Soppressione art. 1, comma 420, legge n. 190/2014)

Al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, sono sopprese le lettere a) e b)

MOTIVAZIONE

Dopo la disapplicazione progressiva, avvenuta negli anni passati, dei vincoli e delle limitazioni alle assunzioni e alle spese di personale, contenute nelle lettere da c) a g) del comma in esame, si propone di eliminare definitivamente la parte ancora vigente dell'articolo 1, comma 420 della legge di bilancio 2015.

Si tratta del divieto, ad oggi vigente per le sole Province, di contrarre mutui per funzioni diverse da quelle relative alla valorizzazione ambientale, alla manutenzione di strade e scuole, nonché di sostenere spese di rappresentanza.

Art 102 bis
(Modifica alla disciplina del canone unico)

All'articolo 1, comma 820, della legge n. 160 del 2019, sono anteposte le parole "**Per i Comuni**"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a chiarire che l'unicità del canone è riferita al soggetto attivo e non al soggetto passivo, allorquando i presupposti di imposta (imposta pubblicitaria e occupazione del suolo pubblico) siano riferiti a due enti diversi: nel caso di occupazione del suolo pubblico con mezzo pubblicitario su strade provinciali, il canone unico è dovuto al comune per il messaggio pubblicitario, ed alla Provincia per l'occupazione del suolo pubblico pubblicitario.

Nel caso in cui (quello descritto dal comma 820) il mezzo pubblicitario insista su suolo comunale, il canone unico è unico ed è dovuto al Comune

Il comma 820 così novellato sarebbe il seguente:

*(20. **Per i comuni** l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.*

Art 102 bis
(Modifiche alla legge n. 56/2014)

All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è soppresso il comma 150 bis.

Conseguentemente

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 69 milioni a decorrere dal 2025.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato alla eliminazione del contributo alla finanza pubblica derivante dalla eliminazione (a far data dal 2014 fino al 2022) dei costi della politica nelle province, successivamente reintrodotti a carico degli enti. Si tratta di 69 milioni di euro annui.

Art 102 bis
(Proroga mutui sisma)

All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “, 2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti “,2023, 2024 e 2025” e le parole “, al sesto e al settimo anno” sono sostituite dalle seguenti “, al sesto, al settimo e all’ottavo anno”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a rinviare/differire il pagamento delle rate in scadenza per gli enti locali interessati dal Sisma Centro Italia 2016 anche per l'anno 2025.